

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Aprile 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Fonti rinnovabili, burden sharing</i>
Riferimento	GU n. 78 del 2-4-2012
Estremi	Decreto 15 marzo 2012 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Titolo	Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)
Contenuti	<p>Con il termine di Burden Sharing si intende la ripartizione regionale della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, in vista degli obiettivi europei prefissati per il 2020.</p> <p>Il DM 15/03/2012 definisce come va inteso il consumo finale lordo di energia di una Regione o Provincia Autonoma (art. 2 comma 2) e il consumo di energia rinnovabile (art. 2 comma 3):</p> <ul style="list-style-type: none">- il <u>consumo finale lordo di energia</u> di una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei seguenti tre termini:<ul style="list-style-type: none">a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto;b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del contributo dell'energia elettrica per usi termici;c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della navigazione internazionale.- il <u>consumo di energia rinnovabile</u> in una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei seguenti quattro termini:<ul style="list-style-type: none">a) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella regione;b) energia termica da fonte rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimentati con biometano o biogas prelevato da reti di cui al punto d) del presente comma;c) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale, o biometano e biogas immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto.

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>Il Decreto si basa sugli obiettivi contenuti nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili; gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportati nella Tabella A allegata al decreto stesso. Il termine per l'aggiornamento degli obiettivi del PAN e' stato fissato per il 31 dicembre 2016.</p> <p>All'art. 4 vengono indicati gli orientamenti per iniziative prioritarie di intervento per l'efficienza energetica e la programmazione in materia di fonti rinnovabili, attraverso interventi nel sistema dei trasporti pubblici locali, nell'illuminazione pubblica, nel settore idrico, negli edifici e nelle utenze delle pubbliche amministrazioni, nella riduzione del traffico urbano, nella incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili e nella realizzazione di reti di teleriscaldamento.</p> <p>Tutte le misure adottate dovranno essere rese note al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle altre regioni. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna entro il 31 dicembre di ciascun anno a verificare per ciascuna Regione e Provincia Autonoma la quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente (art. 5 comma 1).</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Modifiche DLgs 152/06</i>
Riferimento	GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69
Estremi	LEGGE 4 aprile 2012, n. 35
Titolo	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Contenuti	<p>Di seguito si riportano le novità che modificano alcuni articoli del DLgs 152/06 integrate con quanto disposto dal decreto-legge 9 febbraio 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli impianti localizzati in mare (art.29-decies) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli e l'ottemperanza ai propri obblighi di comunicazione a carico del gestore devono essere controllati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. - L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (art.109) e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Non è dunque più necessario dimostrarne l'impossibilità tecnica di recupero o smaltimento alternativo. - Novità per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti (art.109): le imprese che svolgono tale attività devono dimostrare che la legislazione ambientale del Paese di destinazione non sia meno rigorosa di quella

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>prevista dal diritto dell'Unione europea e che includa un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I regolamenti (216-bis co. 7) che dovranno uscire per stabilire le modalità di gestione degli oli usati potranno autorizzare anche attività di rigenerazione in deroga alla tabella 3 dell'allegato A del Decreto 192/96, fermi restando i limiti su PCB/PCT. - I produttori e importatori di pneumatici (art.228) devono specificare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo relativo alle attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzate al recupero dei pneumatici fuori uso. - Alla lettera p dell'art.268 non si specifica più che il Ministero dell'ambiente debba essere l'autorità competente per l'autorizzazione delle piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore. - Obbligo di autorizzazione integrata ambientale anche per terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore.
Link	http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/semplicita_italia/

Parole chiave	<i>Gas fluorurati, effetto serra</i>
Riferimento	GU n. 93 del 20-4-2012
Estremi	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43
Titolo	Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063)
Contenuti	<p>Obiettivo del regolamento è quello di contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso. In particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per ricevere il registro contenente la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo, da parte di alcuni operatori di applicazioni fisse di cui l'art.1; le comunicazioni da parte dei produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati le informazioni richieste all'art. 6. - le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione, per la valutazione e per il rilascio dei certificati provvisori delle persone e delle imprese interessate dal

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	<p>regolamento. Gli organismi di certificazione per la valutazione di conformità di un servizio o di una persona sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento "ACCREDIA".</p> <ul style="list-style-type: none">- I prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta che deve essere anche in lingua italiana.
Link	http://www.bo.cna.it/sites/default/files/Allegati/Testo%20DPR%2043-2012%20%282%29_0.pdf